

Indice

Parte I (Presentazione, principi fondanti, simbolo)	pag. 3
Articolo 1 (Presentazione)	pag. 3
Articoli 2, 3, 4, 5, 6 (Principi fondanti)	pag. 3
Articolo 7 (Il simbolo)	pag. 4
Parte II (Organizzazione, iscrizione, esclusione da un circolo)	pag. 5
Articolo 8 (I circoli).....	pag. 5
Articolo 9 (I circoli primari)	pag. 5
Articolo 10 (I circoli secondari).....	pag. 5
Articolo 11 (Iscrizione)	pag. 6
Articolo 12 (Esclusione dai circoli o dal diritto al voto)	pag. 6
Parte III (Elezioni interne, compiti dei presidenti e dei segretari, partecipazione ad elezioni politiche e amministrative)	pag. 7
Articolo 13 (Elezioni interne)	pag. 7
Articolo 14 (Compiti del presidente e del vicepresidente)	pag. 8
Articolo 15 (Compiti del segretario e del vicesegretario)	pag. 8
Articolo 16 (Partecipazione ad elezioni politiche e amministrative)	pag. 8

Parte I
(Presentazione, principi fondanti, simbolo)

Art.1
(Presentazione)

“Rinnovamento civico” è un soggetto socio-politico che agisce sia a livello culturale e sociale sia a livello politico, nel rispetto dei suoi principi fondanti indicati nei successivi articoli 2, 3, 4, 5, 6.

Le finalità di “Rinnovamento civico” sono quelle di favorire, promuovere e realizzare quei cambiamenti sociali e strutturali che possano dar vita ad uno sviluppo armonico della società all’insegna della giustizia, della solidarietà e della pace, rivolgendo primaria attenzione agli stati sociali economicamente e culturalmente più svantaggiati o emarginati.

L’iscrizione a “Rinnovamento civico” è libera e gratuita, secondo le modalità indicate nel successivo Articolo 11, e presuppone la piena accettazione dei suoi principi fondanti e l’assenza di motivi di esclusione indicati nel successivo Articolo 12.

Art.2
(I principio fondante)

La vita di ogni essere umano, senza alcuna distinzione o particolarità, va promossa, rispettata, sostenuta e protetta dal suo concepimento fino alla sua morte naturale.

Art.3
(II principio fondante)

La dignità di ogni essere umano, senza alcuna distinzione o particolarità, va rispettata e difesa, nel pieno riconoscimento delle libertà di pensiero e di azione personali purché queste non ledano la vita, la dignità e la libertà di altre persone.

Art.4
(III principio fondante)

L’utilizzo delle risorse naturali e dell’ambiente per lo sviluppo della società umana deve essere rispettoso dell’habitat, salvaguardandone l’equilibrio e l’esistenza, fondamentali per la vita della Terra e quindi dell’uomo stesso.

Art.5

(IV principio fondante)

L'attività di "Rinnovamento civico" è a livello culturale, sociale e politico allo scopo di favorire lo sviluppo pacifico della società, migliorandone le condizioni di vita, nel rispetto dei precedenti principi (articoli 2, 3 e 4).

Art.6

(V principio fondante)

"Rinnovamento civico" si organizza liberamente a livello locale e nazionale in modo da garantire la libera ed effettiva partecipazione di ogni persona che voglia farne parte, non ha scopi di lucro, rifugge sia a livello associativo sia a livello personale da privilegi e favoritismi di qualsiasi natura, si autofinanzia con libere donazioni dei suoi iscritti o sostenitori.

Art.7

(Il simbolo)

Il simbolo di "Rinnovamento civico" è costituito da un cerchio attorno al quale, nella parte superiore, c'è la scritta di colore verde "Rinnovamento Civico"; all'interno del semicerchio inferiore è presente un segmento circolare, ad una base orizzontale, di colore azzurro, sovrapposto da un segmento circolare a due basi orizzontali di colore verde, nel semicerchio superiore sono presenti due cime montuose bianche stilizzate a forma di triangolo tra le quali compare uno spicchio di sole giallo che sorge, il tutto su sfondo celeste.



Parte II
(Organizzazione, iscrizione, esclusione da un circolo)

Art.8
(I circoli)

“Rinnovamento Solidale” è organizzato in circoli: **circoli primari** e **circoli secondari**.

Ogni circolo è formato da un numero di persone compreso tra un minimo di dieci fino ad un massimo di centoventi.

I vari circoli sono strettamente legati al territorio, nel senso che gli appartenenti ad un circolo hanno residenza anagrafica nello stesso quartiere (circoli di quartiere), ovvero nella stessa città (circoli cittadini), ovvero nella stessa provincia (circoli provinciali), ovvero nella stessa regione (circoli regionali).

Art.9
(I circoli primari)

I circoli primari sono di norma quelli cittadini (un circolo per ogni paese o città), però nel caso di un numero di iscritti superiore a centoventi si formeranno due o più circoli di quartiere secondo le seguenti tre regole:

- a) il numero di iscritti per ogni circolo di quartiere deve essere compreso tra dieci e centoventi;
- b) i circoli devono essere il minor numero possibile e avere all'incirca lo stesso numero di iscritti;
- c) gli iscritti a ciascun circolo hanno residenza anagrafica nello stesso quartiere o nella stessa zona della città.

Nel caso in cui in una città o in una provincia non si raggiunga il numero minimo richiesto di iscrizioni i circoli primari possono essere a livello provinciale (comprenderanno due o più paesi territorialmente vicini) o a livello regionale (comprenderanno due o più province contigue).

Art.10
(I circoli secondari)

I circoli secondari sono a livello cittadino (solo nel caso in cui vi siano dei circoli di quartiere), a livello provinciale, a livello regionale e infine il **circolo nazionale**.

Ogni circolo secondario è formato, **per votazione così come fissato nel successivo art. 13**, a partire dai circoli di livello inferiore in senso territoriale; pertanto il circolo cittadino può essere formato a partire dai circoli di quartiere, il circolo provinciale è formato a partire dai circoli cittadini, il circolo regionale è formato a partire dai circoli provinciali, il circolo nazionale è formato a partire dai circoli regionali.

Anche i circoli secondari, così come quelli primari, sono formati da un numero di persone compreso tra un minimo di dieci fino ad un massimo di centoventi.

I componenti un circolo secondario proverranno per votazione in numero uguale da ogni circolo di livello inferiore in senso territoriale, a prescindere dal numero di componenti di questi ultimi.

Ogni circolo ha un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un vicesegretario eletti dagli appartenenti al circolo.

Una persona che ricopre in un circolo, primario o secondario, l'incarico di presidente o vicepresidente o segretario o vicesegretario non può ricoprire altri incarichi in altri circoli.

Art.11 (Iscrizione)

L'iscrizione a "Rinnovamento civico" è possibile solo per i maggiorenni ed è libera e gratuita e viene fatta soltanto a livello dei circoli primari.

Per l'iscrizione sono necessari un documento di riconoscimento, legalmente valido, e la compilazione di una scheda dove vanno obbligatoriamente indicate le generalità della persona (cognome, nome, luogo e data di nascita), la residenza anagrafica, un recapito telefonico ed un indirizzo e-mail mentre è facoltativa l'indicazione dell'attività lavorativa svolta.

Allegata alla scheda di iscrizione deve essere firmata una dichiarazione di autorizzazione a pubblicare nel sito web di "Rinnovamento Civico" il nominativo dell'iscritto con eventuale indicazione, nel caso di omonimie, dell'anno di nascita e di un numero d'ordine identificativo.

L'iscrizione viene accolta e registrata dal presidente o vicepresidente del circolo oppure dal segretario o vicesegretario.

Art.12 (Esclusione dai circoli o dal diritto al voto)

Sono motivo di esclusione dai circoli:

- 1) Avere subito una condanna penale in via definitiva;
- 2) False attestazioni al momento dell'iscrizione;
- 3) Esprimere opinioni in contrasto con i principi fondanti indicati nella parte I;
- 4) Svolgere azioni in contraddizione con i principi fondanti indicati nella parte I.

Sono motivo di esclusione dal diritto al voto interno e, pertanto, dai circoli secondari:

- 1) Essere indagato in reati penali o avere subito condanne penali anche se non in via definitiva;
- 2) Essere soggetto ad alcool o droga;
- 3) Non avere la cittadinanza italiana.

L'esclusione di una persona dal circolo o dal diritto al voto interno può essere proposta da qualunque persona componente il circolo e viene sancita per votazione, a maggioranza semplice, dal circolo a cui la persona appartiene o da altro circolo di livello superiore in senso territoriale.

Parte III

(Elezioni interne, compiti dei presidenti e dei segretari, partecipazione ad elezioni politiche e amministrative)

Art. 13

(Elezioni interne)

Ogni tre anni in tutti i circoli, tra Gennaio ed Aprile, secondo un calendario fissato dal circolo nazionale, si svolgeranno tre elezioni: una per la nomina del presidente e del vicepresidente, una seconda elezione per la nomina del segretario e del vicesegretario e una terza elezione per fissare una graduatoria per la partecipazione ai circoli di livello superiore in senso territoriale e alle elezioni politiche e amministrative.

Tutti i componenti il circolo sono elettori ed eleggibili, fatta eccezione per la nomina del segretario e del vicesegretario in cui il presidente e il vicepresidente sono elettori ma non eleggibili.

In tutte le votazioni è possibile esprimere una sola preferenza ed il voto è palese.

In tutte le votazioni viene stilata la classifica delle persone che hanno ricevuto delle preferenze; nel caso in cui ci sia un uguale numero di preferenze tra due o più persone l'ordine in classifica verrà stabilito in base alla data di nascita, risultando prima la persona anagraficamente più giovane, e se dovesse esserci un'ulteriore uguaglianza si procederà per sorteggio; anche coloro che non ricevono alcuna preferenza rientrano nella classifica seguendo l'ordine anagrafico, dal più giovane al più anziano, e nel caso di uguale data di nascita si procederà per sorteggio.

Nelle elezioni per il presidente e per il segretario i primi due in classifica vengono eletti rispettivamente presidente (segretario) e vicepresidente (vicesegretario); le classifiche di tutte e tre le elezioni sono valide per tre anni e ad esse si attingerà nel caso in cui, nel corso dei tre anni, ci dovessero essere delle rinunce o defezioni.

Considerando tutti i circoli, primari e secondari, una persona può ricoprire **solo un incarico** tra presidenza, segreteria o altro incarico politico istituzionale a livello locale o nazionale (ad esempio sindaco o assessore comunale, parlamentare, etc.), mantenendo sempre valida l'appartenenza al proprio circolo primario ed eventualmente a quelli secondari.

Art. 14

(Compiti del presidente e del vicepresidente)

I compiti del presidente di circolo sono:

- 1) presiedere le riunioni di circolo;
- 2) curare e aggiornare, sul sito web di “Rinnovamento Civico”, le pagine relative al circolo di appartenenza;
- 3) ratificare, con trascrizione sul sito web, l’iscrizione dei nuovi membri del circolo o l’eventuale esclusione di membri dal circolo;
- 4) curare i rapporti ufficiali con enti, organizzazioni e autorità del territorio di appartenenza del circolo;
- 5) fissare il calendario delle elezioni interne sulla base di quanto stabilito dal circolo nazionale.

Il vicepresidente collaborerà con il presidente nello svolgimento dei compiti suindicati.

Art. 15

(Compiti del segretario e del vicesegretario)

I compiti del segretario di circolo sono:

- 1) redigere il verbale delle riunioni di circolo;
- 2) curare gli aspetti burocratici e amministrativi;
- 3) curare i rapporti con gli organi di informazione locali e nazionali;
- 4) predisporre tutto il necessario per lo svolgimento delle elezioni interne;
- 5) controllare, nelle elezioni interne, che ogni membro del circolo abbia espresso il suo voto o la sua astensione;
- 6) tenere la contabilità del circolo con rendiconto pubblico quadrimestrale.

Il vicepresidente collaborerà con il presidente nello svolgimento dei compiti suindicati.

Art. 16

(Partecipazione ad elezioni politiche ed amministrative)

Il circolo nazionale decide sull’opportunità o meno di partecipare ad elezioni politiche nazionali o europee e/o ad elezioni amministrative locali.

Tale partecipazione è comunque vincolata a non creare coalizioni con altri partiti politici pur mantenendo sempre con essi un dialogo aperto e costruttivo.

Nel caso di elezioni comunali è il circolo cittadino a stabilire la lista elettorale da presentare, scegliendo i candidati nel pieno e puntuale rispetto della graduatoria scaturita dalla relativa elezione interna del consiglio di circolo cittadino (vedi Art. 13).

Nel caso in cui venissero eletti nel Consiglio Comunale il presidente, il segretario o i loro vice, questi lasceranno il loro incarico pur mantenendo la loro presenza all’interno del circolo.

Nel caso di elezioni regionali o di elezioni politiche nazionali o europee, per ogni circoscrizione elettorale saranno i relativi circoli provinciali o regionali a stabilire la lista elettorale da presentare, scegliendo i candidati all’interno dei circoli nel pieno e puntuale rispetto della graduatoria ottenuta in occasione delle elezioni interne dei vari circoli.

Nel caso in cui venissero eletti presidenti di circolo, segretari di circolo o i loro vice, questi lasceranno il loro incarico pur mantenendo la loro presenza all’interno del circolo stesso.